

ECCO TUTTI I DIRITTI DA RICONOSCERE
AGLI SCOLARI ITALIANI

Sono 26 i punti elaborati dalla commissione che ha preparato la "Carta dei diritti dello scolaro". Sono venuti fuori da una ampia discussione tra operatori della scuola, genitori e psicologi. Verranno illustrati questa sera e serviranno come base a successive discussioni.

Offriamo questo documento alla lettura di quanti, in famiglia o a scuola, seguono con attenzione i problemi dell'educazione.

Tutela della dignità della personalità dello scolaro

- 1) La persona dello scolaro è inviolabile e la sua dignità va sempre tutelata. Lo scolaro ha diritto alla libertà di pensiero, di parola, di critica nell'ambito di una dialettica corretta e di un'educazione tesa a promuovere un civile e democratico dibattito fra posizioni diverse. Anche quando i suoi comportamenti manifestino difficoltà d'integrazione fra i compagni e creino disturbo, sono assolutamente illegittime percosse, ingiurie o valutazioni che ne offendano la dignità.
- 2) L'utilizzo di informazioni e valutazioni critiche sulla famiglia, sul contesto sociale da cui proviene, sui valori di cui è portatore lo scolaro è da considerarsi illegittimo e scorretto, quando non sia direttamente finalizzato al recupero e al potenziamento di abilità e di conoscenze e ad obiettivi di crescita e di integrazione chiaramente enunciabili.
- 3) Lo scolaro ha diritto ad una scuola che ponga al centro dei propri obiettivi educativi la solidarietà umana.
- 4) Lo scolaro ha diritto ad un insegnamento e ad una pratica educativa da parte della scuola che, facendosi anche carico di situazioni individuali di disagio e di deprivazione extrascolastiche, miri a rendere armoniosi, equilibrati e produttivi i rapporti fra ragazzi con esperienze di vita diverse; e miri a prefigurare nella scuola e nella classe un mondo pacifico, in cui siano tenuti nel massimo conto i valori della tolleranza e della solidarietà e in cui i conflitti vengano elaborati in modo civile e nel rispetto delle libertà individuali.
- 5) Lo scolaro ha diritto ad un insegnamento che non utilizzi come strumento portante la competitività fra ragazzi, ma miri a potenziare l'interesse per il sapere come valore intrinseco e, prescindendo dal confronto con i successi o gli insuccessi altrui, attivi al massimo la spinta di ciascuno a migliorare rispetto a se stesso.

- 6) Lo scolaro ha diritto ad una pratica educativa che scoraggi il giudizio negativo e stroncatorio di un ragazzo sull'altro: ciò infatti non è mai indice di crescita democratica della classe, ma solo di divisioni e di contrapposizioni improduttive che immiseriscono i rapporti fra ragazzi e deresponsabilizzano l'adulto.
- 7) Lo scolaro che si trova in condizioni di profondo malessere e/o abbandono nella vita extrascolastica, ha diritto ad una scuola che non ignori questa sua situazione, ma ne tuteli la fragilità ed esplori le strade necessarie perchè la sua situazione complessiva possa evolvere positivamente, anche ricercando la collaborazione dei servizi sociali, se possibile, dei genitori o tutori.
- 8) Lo scolaro ha diritto ad una scuola in cui gli operatori adulti (insegnanti, direttore, preside, personale non insegnante) abbiano sempre ben presente il ruolo di protezione e di guida che a loro compete nei confronti dei minori, anche quando questi manifestano atteggiamenti non consoni ad un'armonica vita sociale.

Diritto all'istruzione

- 9) Lo scolaro ha diritto, in qualunque grado della scuola dell'obbligo, ad un insegnamento che miri a costruire, anche in rapporto a situazioni individuali di deprivazione socio-affettivo-culturale, itinerari di crescita personale, culturale e sociale.
- 10) Lo scolaro ha diritto ad acquisire gli strumenti conoscitivi che gli garantiscano una formazione culturale di base adeguata a comprendere i caratteri essenziali della realtà socio-culturale.
- 11) Lo scolaro ha diritto ad una scuola che sviluppi e potenzi al massimo le capacità di ciascuno e non si limiti a registrare livelli acquisiti in ambito extrascolastico.
- 12) Lo scolaro che non abbia acquisito le fondamentali conoscenze ed abilità di base, ha diritto, in qualunque classe si trovi, ad un intervento individualizzato e calibrato sulle proprie necessità.
- 13) Lo scolaro ha diritto a ricevere un insegnamento che proceda secondo itinerari razionali e coerenti dei diversi cicli.
E' necessario che la scuola (e per essa il capo d'istituto e il collegio docenti) garantisca il raccordo e la continuità nella programmazione di insegnanti diversi che eventualmente si succedano sulla stessa classe, e ne renda conto allo scolaro e a chi lo rappresenta, in modo adeguato e comprensibile.
- 14) Lo scolaro ha diritto ad un intervento didattico ed educativo che preveda un serio raccordo fra scuola materna, elementare e media.

- 15) Lo scolaro ha diritto a ricevere nelle diverse discipline indicazioni frequenti e precise, formulate in modo a lui comprensibile, perchè possa migliorare le proprie prestazioni e conoscenze.
- 16) Lo scolaro ha diritto di vedere di volta in volta riconosciuti i propri progressi, anche parziali, e ad una pratica didattica che usi anche lo strumento dell'incoraggiamento per promuovere la crescita culturale ed umana.

Diritto all'informazione

- 17) Lo scolaro (e chi lo rappresenta) ha diritto a che la scuola informi sui contenuti e sui metodi di insegnamento e sugli obiettivi individuali, di classe, di corso e di istituto che si propone di raggiungere.
- 18) Lo scolaro (e chi lo rappresenta) ha diritto ad essere informato in modo dettagliato e con chiarezza sui criteri con cui vengono valutati il proprio rendimento ed il proprio comportamento, sia in rapporto agli obiettivi socio-culturali che la scuola si è data, sia in rapporto ai progressi che egli ha compiuto rispetto al proprio livello di partenza.
- 19) Lo scolaro che rischia la bocciatura (e chi lo rappresenta) ha diritto ad esserne informato con chiarezza e tempestività dall'insegnante e dal coordinatore del Consiglio di classe; ha anche diritto a che, contestualmente all'eventuale bocciatura, venga chiaramente e per iscritto indicato dalla scuola l'itinerario di recupero previsto per l'anno di ripetenza, nei metodi e nei contenuti. Il capo d'istituto ed il Collegio docenti devono essere garanti dell'adempimento di tali progetti.

Garanzie in caso di difficoltà e di insuccessi

- 20) Lo scolaro (e chi lo rappresenta), in caso di insuccessi diffusi e generalizzati nella classe che frequenta, ha diritto a che gli insegnanti riesaminino criticamente il proprio intervento e ricerchino nuove strade per renderlo più efficace ed incisivo anche in un confronto sereno e aperto con gli scolari e i loro genitori-tutori.
- 21) Lo scolaro che trova gravi difficoltà nell'apprendimento e/o nell'integrazione nella classe, ha diritto a che la sua situazione sia collegialmente discussa dagli insegnanti, da chi lo tutela e lo rappresenta nella vita extrascolastica ed eventualmente da al

tri operatori scelti da quest'ultimo: il fine deve essere quello di rimuovere gli ostacoli che lo scolaro incontra nell'apprendimento e nell'integrazione fra i compagni.

- 22) Lo scolaro ha diritto ad una conduzione didattica ed educativa che non usi lo strumento della bocciatura nè come deterrente, nè come mezzo di ordinaria amministrazione per liquidare gli insuccessi scolastici.

Procedure e strumenti di difesa

- 23) Lo scolaro ha diritto ad essere rappresentato presso la scuola, in relazione a problemi che lo riguardino personalmente, non solo e necessariamente da chi eserciti su di lui la patria potestà, ma anche da persona che, occupandosi di lui sotto il profilo culturale o affettivo o psicologico, sia delegata a farlo dal genitore o da chi esercita la patria potestà.
- 24) Lo scolaro (e chi lo rappresenta) ha diritto a discutere con gli insegnanti ed eventualmente con il capo d'istituto le ragioni di eventuali gravi insuccessi scolastici in modo sereno e chiaro. Lo scolaro che ritenga di aver subito grave ingiustizia o di essere oggetto di grave discriminazione da parte della scuola, deve potersi appellare nel corso dell'anno al capo d'istituto, che deve impegnarsi a far chiarezza e a tutelare i diritti dell'alunno.
- 25) Lo scolaro (e chi lo rappresenta) che ritenga una bocciatura subita o non giustificata dal livello delle proprie conoscenze ed abilità, o causata da gravi inadempienze della scuola, deve potersi appellare contro tale atto agli organismi amministrativi competenti, senza discriminazioni sociali, culturali, economiche.